

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024, n. 27-532

D.Lgs. n. 152/2006, articolo 182, comma 3. Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui al D.M. 257 del 24 giugno 2022. Approvazione dello schema di accordo con la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani, per il triennio 2025-2027, in continuità con l'Accordo di cui alla DGR n. 22-5759 del 7 ottobre 2022, come modificata dalla D.G.R. n. 28-7846...



Seduta N° 34

Adunanza 16 DICEMBRE 2024

Il giorno 16 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 16:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la Reggia di Venaria Reale, Piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Gian Luca VIGNALE

DGR 27-532/2024/XII

OGGETTO:

D.Lgs. n. 152/2006, articolo 182, comma 3. Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui al D.M. 257 del 24 giugno 2022. Approvazione dello schema di accordo con la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani, per il triennio 2025-2027, in continuità con l'Accordo di cui alla DGR n. 22-5759 del 7 ottobre 2022, come modificata dalla D.G.R. n. 28-7846 del 4 dicembre 2023, sottoscritto in data 10 ottobre 2022

A relazione di: Marnati

Premesso che:

il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", in particolare, all'articolo 182, comma 3, stabilisce che "è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano";

con DGR n. 22-5759 del 7 ottobre 2022 è stato approvato lo schema di Accordo biennale (2022-2023) con la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani, sottoscritto in data 10 ottobre 2022, successivamente prorogato per l'intero anno 2024 con D.G.R. n. 28-7846 del 4 dicembre 2023.

Richiamato il vigente Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinata, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 277-11379 del 9 maggio 2023.

Premesso, inoltre, che il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), approvato con D.M.

n. 257 del 24 giugno 2022, in particolare, al capitolo 10 “Criteri per la definizione delle macroaree”, prevede che l’autonomia gestionale regionale possa essere garantita, in alcuni casi, anche su un territorio più ampio, da individuare come “macro area”, previo accordo tra le Regioni interessate, sulla base di opportune valutazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale, ivi incluse le componenti relative ai beni culturali e al paesaggio, ove le macro aree siano caratterizzate da:

- prossimità intesa come contiguità territoriale;
- infrastrutturazione e organizzazione logistica tale da minimizzare gli impatti relativi al trasporto dei rifiuti;
- benefici o economie di scala nella gestione dei flussi di rifiuti prodotti;
- un bacino di produzione di rifiuti tale da giustificare la realizzazione di una rete integrata di impianti;
- una rete integrata di impianti, distribuita all’interno del territorio della macroarea in modo da evitare che l’ubicazione degli impianti ricada solo su alcuni ambiti specifici, che consenta di gestire tutte le fasi del ciclo fino alla chiusura;
- contributo quantificabile alla decarbonizzazione in termini di riduzione della CO₂;
- una dotazione di impianti di trattamento che consenta di contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi comunitari per tutti i flussi interessati.

Preso atto che:

è interesse della Regione Liguria, nelle more della realizzazione degli impianti pianificati, continuare a far fronte alla perdurante e grave situazione che caratterizza l’area genovese, avvalendosi degli impianti piemontesi che rivestono un ruolo fondamentale nel trattare una rilevante quota parte del rifiuto urbano;

il Programma di gestione rifiuti urbani di Regione Liguria nel periodo transitorio, allegato al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche, evidenzia come risulti opportuna un’estensione dell’accordo con il Piemonte, visto il riscontrato ritardo nella realizzazione del previsto impianto di trattamento a servizio della discarica genovese, con operatività ora cautelativamente da porre a fine 2025;

con nota prot. 1777111 del 29 novembre 2024, la Regione Liguria ha richiesto alla Regione Piemonte di rimodulare l’accordo vigente, riducendo dal 1° gennaio 2025 la quantità potenziale massima di rifiuti urbani indifferenziati e mantenendo inalterata la quantità massima di rifiuti ingombranti conferibili in Piemonte; infine ha proposto di stipulare il nuovo accordo con valenza triennale.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- il sopra riportato Accordo biennale (2022-2023) con la Regione Liguria per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti urbani, sottoscritto in data 10 ottobre 2022, successivamente prorogato per l’intero anno 2024 con D.G.R. n. 28-7846 del 4 dicembre 2023, ha consolidato la collaborazione, da lungo tempo avviata, nel settore della gestione dei rifiuti tra le due Regioni in occasione di emergenze inerenti alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- si conferma il comune interesse a proseguire la collaborazione nella gestione dei rifiuti aventi come finalità anche la realizzazione di soluzioni volte ad una maggiore sostenibilità complessiva anche alla luce del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti e delle opportunità offerte dal PNRR, attraverso un’analisi della possibilità di utilizzo condiviso della rete impiantistica a supporto della gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle due regioni, con eventuale individuazione di una macroarea conformemente ai criteri di cui al citato PNRR.

Dato atto, inoltre, che con nota prot. n. 195 del 3 dicembre 2024 è stata espressa la disponibilità da parte della Regione Piemonte a proseguire nel rapporto di collaborazione ed a definire, con l’Ente di governo dell’ambito territoriale regionale (A. R. Piemonte), quantità, tempistiche e modalità per venire incontro alle esigenze liguri ed arrivare ad approvare un nuovo accordo.

Preso atto che:

con nota del 29 novembre 2024 (prot. di ricevimento n. 201976) è stato comunicato l'esito positivo della ricognizione tecnica condotta sugli impianti piemontesi da parte della Autorità Rifiuti Piemonte (A. R. Piemonte), contenente l'indicazione puntuale dei singoli impianti e delle rispettive capacità operative;

è stato acquisito, come da documentazione agli atti della sopra citato Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, l'assenso della Regione Liguria sul nuovo schema di Accordo da sottoscrivere con la Regione Piemonte per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti, per il triennio 2025-2027.

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- approvare, ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 ed in conformità al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) di cui al D.M. 257/2022, lo schema di Accordo, da sottoscrivere con la Regione Liguria, "per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti", per il biennio 2022-2023, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, in continuità con l'Accordo di cui alla DGR n. 22-5759 del 7 ottobre 2022, come modificata dalla D.G.R. n. 28-7846 del 4 dicembre 2023, sottoscritto in data 10 ottobre 2022;
- demandare l'Assessore "Ambiente, Intelligenza artificiale, Energia e coordinamento del Tavolo permanente regionale per l'emergenza alla siccità, Innovazione, ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Servizi digitali per cittadini e imprese" alla sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzando ad apportare al relativo testo le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie per il suo perfezionamento.

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa ai rifiuti;

vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 in materia di gestione dei rifiuti;

visto l'articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativo alle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto il suddetto Accordo non prevede oneri a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 ed in conformità al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) di cui al D.M. 257 del 24 giugno 2022, lo schema di Accordo, da sottoscrivere con la Regione Liguria, "per la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti", per il triennio 2025-2027, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, in continuità con l'Accordo di cui alla DGR n. 22-5759 del 7 ottobre 2022, come modificata dalla D.G.R. n. 28-7846 del 4 dicembre 2023, sottoscritto in data 10 ottobre 2022;

- di demandare l'Assessore all'Ambiente, Intelligenza artificiale, Energia e coordinamento del Tavolo permanente regionale per l'emergenza alla siccità, Innovazione, ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Servizi digitali per cittadini e imprese alla

sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzando ad apportare al relativo testo le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie per il suo perfezionamento.

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 40 d.lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-532-2024-All_1-All_Accordo_Rifiuti_Liguria_25-27.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA REGIONE LIGURIA PER LA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Tra

la **REGIONE LIGURIA** in persona dell'Assessore alla Difesa del Suolo, Protezione civile, Infrastrutture e Viabilità, Edilizia ospedaliera, IRE S.p.A., Ambiente, Tutela del Territorio e Ecosistema costiero, Antincendio boschivo, Emergenze, Giacomo Raul Giampedrone **autorizzato alla stipula con dgr n. ____ del __ dicembre 2024;**

e

la **REGIONE PIEMONTE** in persona dell'Assessore all'Ambiente, Intelligenza artificiale, Energia e coordinamento del Tavolo permanente regionale per l'emergenza alla siccità, Innovazione, ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Servizi digitali per cittadini e imprese, Matteo Marnati, **autorizzato alla stipula con dgr ____ del __ dicembre 2024.**

PREMESSO che:

- gli accordi sottoscritti con la Regione Piemonte a partire dal 2003 ad oggi hanno contribuito a consolidare la collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti tra le due Regioni;
- in particolare gli accordi interregionali sottoscritti tra il 2019 ed il 2022 hanno garantito soluzioni articolate di supporto nella perdurante situazione emergenziale dell'area genovese, dovuta all'assenza dell'impianto di trattamento funzionale alla discarica genovese di Scarpino, prevedendo il conferimento da parte dei gestori del servizio sul territorio metropolitano genovese ad impianti piemontesi di una quantità in ultimo fino a 130.500 t di rifiuti indifferenziati codice EER 200301 e fino a 7.000 t di rifiuti ingombranti EER 200307, con rientro integrale del residuo a smaltimento in Liguria o in impianti di altri territori secondo il principio di sussidiarietà ed il criterio della prossimità;
- sempre nell'ambito dei suddetti accordi è stato possibile garantire, attraverso un supporto reciproco, la continuità del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti urbani sia nella frazione Monesi del Comune di Triora (IM), sia nel comune di Carrega Ligure (AL) in occasione di situazioni ora positivamente concluse che, causa di eventi meteo avversi, vedevano l'impossibilità di collegamento con i rispettivi territori regionali per tali comuni.

CONSIDERATO che:

- ad oggi perdura la situazione di criticità che caratterizza l'area genovese e pertanto nelle more della realizzazione degli impianti pianificati è interesse di Regione Liguria continuare ad avvalersi degli impianti piemontesi che consentono di trattare una rilevante quota parte del rifiuto urbano indifferenziato metropolitano;
- le due Amministrazioni regionali riconoscono altresì un comune e reciproco interesse a proseguire la collaborazione nella gestione dei rifiuti, avente come finalità la realizzazione di soluzioni volte ad una maggiore sostenibilità complessiva anche alla luce del nuovo Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, attraverso un'analisi della possibilità di utilizzo condiviso della rete impiantistica a supporto della gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle due regioni, alla luce di opportunità tecnico-economiche e livelli ottimali di prestazioni;
- con nota Prot-2024-1777111 del 29.11.2024, anche alla luce dell'evoluzione dello stato di concretizzazione dell'assetto impiantistico pianificato, l'Assessore alla Protezione Civile, Infrastrutture, Ambiente di Regione Liguria ha richiesto a Regione Piemonte la stipula di un nuovo Accordo con valenza indicativamente triennale, da sottoporre a verifica annuale dei fabbisogni sottesi in ragione dell'evoluzione complessiva, in continuità con quanto definito nell'ambito dei pregressi accordi;
- Regione Piemonte ha manifestato la propria disponibilità in merito, formalizzata con nota prot. n. 195 del 3 dicembre 2024 dell'Assessore all'Ambiente, anche alla luce dell'esito positivo della valutazione tecnica eseguita con il proprio ente di governo regionale A.R. Piemonte (Autorità Rifiuti Piemonte).

DATO atto che sarà, in ogni caso, compito dei rispettivi enti di governo dell'ambito e dei gestori coinvolti provvedere a definire gli ulteriori adempimenti necessari ad avviare operativamente tutte le azioni necessarie a portare a compimento il trasferimento e il trattamento/gestione dei rifiuti secondo i contenuti dell'accordo tra regioni.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

(Finalità dell'accordo)

1. La Regione Liguria e la Regione Piemonte con il presente accordo disciplinano forme di reciproca collaborazione nella gestione dei rifiuti anche per approfondire le esperienze di comune gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani sinora attivate.
2. La collaborazione ha come finalità la disciplina dei flussi di rifiuti destinati a trattamento e smaltimento interregionale, con particolare riferimento alla realizzazione di soluzioni volte ad una maggiore protezione dell'ambiente, valorizzando nel modo più diffuso forme di recupero ed ottimizzando i cicli gestionali sulla base dei surplus impiantistici a disposizione, onde limitare il ricorso alle forme di smaltimento finale, in base ai principi della gerarchia di gestione rifiuti comunitaria, recepiti nel D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ed ii..
3. Saranno inoltre avviati approfondimenti e valutazioni circa la possibilità di individuazione di una macroarea tra le due regioni, che consenta di realizzare soluzioni condivise per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al rifiuto indifferenziato residuo, ai rifiuti ingombranti ed alla frazione organica da raccolta differenziata, ricercando inoltre la possibilità di sinergie nella gestione di flussi strategici di rifiuti speciali, massimizzando benefici ed economie di scala, nel rispetto dei criteri di cui al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti.

Articolo 3

(Modalità di cooperazione)

1. Le finalità dell'accordo saranno perseguite con una costante attività di cooperazione anche tramite il reciproco scambio di informazioni sui contenuti e l'attuazione delle rispettive pianificazioni.
2. E' previsto un ciclo di gestione integrata di quote dei rifiuti urbani prodotti dal territorio ligure, che potranno essere avviati ad impianti a tecnologia avanzata situati in Regione Piemonte, finalizzati principalmente al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati ed ingombranti, con successivo rientro del rifiuto trattato in impianti destinati allo smaltimento definitivo situati in Liguria o in impianti di altri territori, secondo il principio di sussidiarietà ed il criterio della prossimità.
3. Quanto sopra sarà più specificamente attuato mediante il reciproco impegno a garantire:
 - a) lo scambio di informazioni sulla situazione dei rispettivi sistemi regionali di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, in essere o previsti negli strumenti di pianificazione regionale di settore;

- b) l'assunzione delle determinazioni necessarie per consentire, in tutti gli impianti autorizzati dalle stesse regioni o dalle province delegate, per le medesime operazioni, il trattamento, il recupero il riutilizzo o lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio delle due regioni;
- c) lo sviluppo, nei limiti delle possibilità offerte dalla situazione contingente dei rispettivi sistemi gestionali, di attività di "mutuo soccorso" che garantiscano la priorità su basi di prossimità e contiguità territoriale, da implementarsi in occasione del verificarsi di situazioni di emergenza inerenti le attività di recupero o smaltimento dei rifiuti urbani sui territori delle due regioni, nel rispetto e nei limiti delle normative statali e regionali vigenti;
- d) la promozione e la condivisione di studi, analisi di ciclo vita, bilanci emissivi volti alla valutazione ed individuazione di soluzioni impiantistiche comuni di macroarea che facilitino il raggiungimento degli obiettivi regionali, nazionali e comunitari per i flussi di rifiuti urbani e speciali, minimizzando i costi economici e gli impatti ambientali complessivi, compresi quelli relativi alla decarbonizzazione.

Articolo 4

(Oneri finanziari)

1. In attuazione del presente accordo non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

Articolo 5

(Durata, proroga, modifiche)

1. Il presente accordo ha durata estesa al 31.12.2027, fermo restando che la definizione dei flussi di cui al successivo art. 6 potrà essere modificata con cadenza annuale.
2. Il presente accordo potrà essere prorogato fino a 12 mesi previa richiesta scritta di una delle parti da formulare almeno 60 giorni prima della scadenza, ed adesione dell'altra.
3. L'efficacia del presente accordo decorre dal primo gennaio 2025.
4. L'accordo potrà essere modificato anche prima della scadenza, sempre previo accordo fra le Parti e nelle stesse forme della sua prima adozione, qualora emergessero ulteriori profili di interesse collaborativo ovvero esigenze di precisazione degli ambiti di collaborazione già previsti.
5. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o

risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione delle attività già in essere alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 6

(Flussi annuali di rifiuti)

1. Il presente accordo prevede:

- a) l'invio dai soggetti gestori del servizio sul territorio ligure ad impianti di trattamento piemontesi delle province di Alessandria (impianto nei Comuni di Alessandria e di Casale M.to), Asti (impianto in Comune di Asti) e Cuneo (impianti nei Comuni di Villafalletto, Borgo San Dalmazzo e Magliano Alpi) di non oltre le seguenti quantità annuali di rifiuti indifferenziati codice EER 200301:
 - 115.000 tonnellate a valere per l'anno 2025, fatta salva per le annualità successive una verifica annuale dei fabbisogni sottesi in ragione dell'evoluzione complessiva;
 - per le annualità successive eventuali modifiche dei flussi EER 200301 in diminuzione andranno concordate a livello tecnico dai rispettivi dipartimenti regionali competenti;
- b) l'ottimizzazione del rientro del rifiuto destinato a smaltimento in Liguria o comunque presso impianti non siti sul territorio piemontese, comunque senza incidenza permanente sulle volumetrie degli impianti piemontesi di smaltimento;
- c) l'invio dai soggetti gestori del servizio sul territorio metropolitano di Genova ad impianto di trattamento piemontese della Provincia di Alessandria (impianto in Comune di Alessandria) delle seguenti quantità massime annuali di rifiuti ingombranti EER 200307, con rientro integrale del residuo a smaltimento in Liguria:
 - 7.000 t/anno.
- d) che, qualora, a livello di singolo impianto, a fine anno risultassero quantitativi di rifiuti non ancora allontanati dal sito di trattamento, tale situazione dovrà essere perfezionata e riallineata ai criteri dell'accordo interregionale entro il successivo mese di febbraio, salvo l'immediata interruzione della possibilità di tali impianti di proseguire l'attività in oggetto.

2. Con cadenza mensile la Regione Liguria comunicherà alla Regione Piemonte i quantitativi di rifiuti e gli impianti interessati dal presente accordo.

Articolo 7

(Controversie)

1. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Torino.

Per Regione Liguria

L'Assessore alla Difesa del Suolo, Protezione civile, Infrastrutture e Viabilità, Edilizia ospedaliera, IRE S.p.A., Ambiente, Tutela del Territorio e Ecosistema costiero, Antincendio boschivo, Emergenze, Giacomo Raul Giampedrone.

Per Regione Piemonte

L'Assessore all'Ambiente, Intelligenza artificiale, Energia e coordinamento del Tavolo permanente regionale per l'emergenza alla siccità, Innovazione, ricerca e connessi rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici e privati, Servizi digitali per cittadini e imprese, Matteo Marnati.

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE